



COMUNE DI CISANO SUL NEVA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 31/07/2020
modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 30/06/2021

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento**
- Articolo 2 Funzionario responsabile**
- Articolo 3 Attività di accertamento**
- Articolo 4 Sanzioni**
- Articolo 5 Pagamento rateale degli avvisi di accertamento**
- Articolo 6 Disposizioni in materia di autotutela**
- Articolo 7 Rimborsi**

TITOLO II: DISCIPLINA DELLA TASSA

- Articolo 8 Presupposto della tassa ed esenzioni**
- Articolo 8 bis: Definizione di rifiuto**
- Articolo 9 Modalità di gestione dei rifiuti urbani**
- Articolo 10 Istituzione del tributo**
- Articolo 11 Determinazione della tariffa**
- Articolo 12 Piano finanziario**
- Articolo 13 Applicazione e riscossione della tassa**
- Articolo 14 Articolazione della tariffa**
- Articolo 15 Ripartizione della tariffa**
- Articolo 16 Assegnazione delle utenze alle categorie**
- Articolo 17 Norme particolari in materia di superfici tassabili**
- Articolo 18 Criteri per la determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare**
- Articolo 19 Agevolazioni e riduzioni**
- Articolo 19 bis: agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani**
- Articolo 19 ter: obblighi di comunicazione per l' uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta**
- art. 19 quater: agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani**
- Articolo 20 Denunce d'inizio, variazione e cessazione dell'occupazione**
- Articolo 21 Decorrenza dell'obbligazione tributaria e delle variazioni**
- Articolo 22 Conguagli**
- Articolo 23 Tariffa giornaliera**

TITOLO III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 Rinvio ad altre disposizioni di legge

Articolo 25 Disposizioni finali

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 : OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina nel Comune di Cisano sul Neva l'applicazione della Tassa Rifiuti prevista dall'art. 1 comma 641 e seguenti della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito denominata semplicemente "legge"), ai sensi dei principi contenuti nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Il regolamento è conforme ai principi previsti nella Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 443 del 31 ottobre 2019 (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018- 21).

ARTICOLO 2: FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.
2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

ARTICOLO 3: ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, verifica le posizioni contributive per ogni anno di applicazione del tributo. Qualora riscontri un'irregolarità non formale da cui è derivato un versamento minore del dovuto, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale e della sanzione. In particolare, si considerano infedeli le denunce che presentano una superficie imponibile inferiore all'80% di quella catastale.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

4. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva consentite dalla legge.

5. L'attività di accertamento può anche essere svolta da Ditta appositamente incaricata dal Comune.

ARTICOLO 4: SANZIONI

1. In osservanza dell'art. 6 comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), l'istituto del ravvedimento operoso potrà essere applicato anche oltre un anno dal mancato versamento e anche in presenza di una comunicazione al contribuente sull'esistenza di una violazione, mentre l'obbligo di informativa, previsto dal medesimo articolo, non opera nei confronti di violazioni non ravvedibili.

2. Non si procede all'emissione dell'avviso di accertamento se l'importo complessivo della somma non versata, della sanzione e degli interessi non è superiore ad € 15,00.

ARTICOLO 5: PAGAMENTO RATEALE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario Responsabile della tassa sui rifiuti può consentire il pagamento rateale degli importi risultanti dagli atti di accertamento divenuti esecutivi, riguardanti anche diverse annualità, il cui totale non deve essere comunque inferiore a € 100,00.

2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata dal contribuente direttamente al Comune o al concessionario incaricato della riscossione coattiva.

3. Il numero delle rate mensili non può comunque essere superiore a ventiquattro.

4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza della rata non adempiuta.

ARTICOLO 6: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.
2. Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo annuo del tributo sia inferiore ad € 5,00.
3. L'ufficio competente per tutti gli atti relativi all'istituto della mediazione è il servizio tributi.

ARTICOLO 7: RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla legge.
2. Il Comune provvede al rimborso entro centottanta giorni dalla data della richiesta. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale.
3. Non si fa luogo a rimborso qualora la somma annua, comprensiva degli interessi, sia inferiore ad € 5,00.
4. Il contribuente può richiedere, mediante presentazione di apposita istanza, la compensazione tra le somme dovute a titolo di tributo o di sanzione e quelle a suo credito in base alle norme del presente articolo. La compensazione può essere richiesta anche per periodi d'imposta diversi.

TITOLO II: DISCIPLINA DELLA TASSA

ARTICOLO 8: PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESENZIONI

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 20, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta un abbattimento del 30%.

b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. *[specificare]* nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno *[specificare il numero]* lati verso l'esterno;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge

ARTICOLO 8 BIS: DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini porta-rifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i) veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pre-trattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «auto-compostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pre-trattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ARTICOLO 9: MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal Regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa il tributo è dovuto nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:

- => in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 500 metri;
- => in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 500 metri e fino a 1000 metri;
- => in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori a 1000 metri;

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori più vicini.

4. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

5. L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (compresi i motivi sindacali) non comporta esonero o riduzione della tariffa, salvo nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 10: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata nel Comune di Cisano sul Neva, è applicato il tributo di cui al presente regolamento, corrisposto in base a tariffa, commisurata ad anno solare, calcolata in base alle norme seguenti.

ARTICOLO 11: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe per le diverse tipologie di utenza sono determinate per ogni anno dal Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio e delle norme di cui al presente regolamento, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono arrotondate al centesimo di euro.
2. In mancanza della deliberazione di cui al comma 1, le tariffe si intendono prorogate anche per l'anno successivo.

ARTICOLO 12: PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della tariffa, il Consiglio Comunale approva il piano finanziario degli interventi e dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in modo da determinare le voci di costo, divise in parte fissa e parte variabile, che devono essere recuperate attraverso la tariffa.

2. Il piano finanziario comprende una descrizione del modello organizzativo di gestione del ciclo dei rifiuti, dei modelli di qualità del servizio, dei beni e delle strutture utilizzate, dei servizi affidati a terzi, degli eventuali interventi o investimenti necessari.

Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa, nel rispetto dei criteri di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono analizzate le singole voci di costo relative alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa. Esso si intende rinnovato di anno in anno salvo che intervengano sostanziali modifiche dei costi. In questo caso il Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del nuovo piano finanziario, provvederà a rideterminare anche le tariffe.

ARTICOLO 13: APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TASSA

1. Il Comune procede alla riscossione diretta della tassa. Allo scopo di facilitare gli adempimenti dei contribuenti, il Comune invia bollettini di versamento già compilati con l'importo dovuto. Il contribuente è comunque tenuto ad eseguire il versamento entro i termini stabiliti.
2. Il versamento della tassa dovuta per anno solare è effettuato in due rate. La Giunta Comunale stabilisce tali scadenze con cadenza annuale in occasione dell'approvazione delle tariffe.
3. In caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno, il Comune provvederà ad integrare o ridurre l'importo richiesto ovvero ad effettuare il rimborso delle somme versate in eccedenza.

ARTICOLO 14: ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata in base alle diverse fasce di utenza presenti nel territorio comunale e previste nel D.P.R. n. 158/1999.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.
3. L'agevolazione per l'utenza domestica è assicurata attraverso l'attribuzione alla parte variabile della tariffa dei ricavi provenienti dalla raccolta differenziata.
4. I locali pertinenziali alle abitazioni ai sensi dell'art. 817 del codice civile sono assoggettati alla medesima tariffa prevista per l'immobile principale, purché il soggetto passivo del tributo sia il medesimo.

ARTICOLO 15: RIPARTIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è ripartita fra utenze domestiche e utenze non domestiche e, all'interno di esse, fra parte fissa e parte variabile, in base ai criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999, nel piano finanziario e nel presente regolamento.

2. La parte fissa della tariffa riferita alle utenze domestiche è divisa tra le utenze in base ai metri quadrati imponibili di ciascuna utenza e al coefficiente K_a , riferito al numero dei componenti il nucleo familiare.

3. La parte variabile della tariffa riferita alle utenze domestiche è divisa fra le utenze in base al numero delle utenze stesse divise in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e al coefficiente K_b riferito anch'esso al numero dei componenti il nucleo.

4. La parte fissa della tariffa riferita alle utenze non domestiche è divisa tra le utenze stesse in base ai metri quadrati imponibili di ciascuna utenza e al coefficiente K_c , relativo alla capacità potenziale di produrre costi riferiti alla parte fissa del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

5. La parte variabile della tariffa riferita alle utenze non domestiche è divisa tra le utenze stesse in base ai metri quadrati imponibili di ciascuna utenza e al coefficiente K_d , riferito alla capacità potenziale di produrre costi riferiti alla parte variabile del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

ARTICOLO 16: ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CATEGORIE

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle categorie previste dalla legge viene effettuata con riferimento alla destinazione d'uso dei locali salvo prova contraria fornita dal soggetto passivo.

2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito della stessa utenza, la superficie verrà divisa in base alle diverse attività esercitate. Qualora non sia possibile effettuare tale distinzione, per l'applicazione della tariffa si farà riferimento all'attività principale.

3. Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, sarà attribuito il coefficiente dell'attività che più si avvicina per analogia.

4. In sede di prima applicazione, le utenze non domestiche verranno inserite d'ufficio nelle medesime categorie già utilizzate fino a questo momento.

ARTICOLO 17: NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie imponibile è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.

2. La superficie è computabile solo qualora l'immobile abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta).

ARTICOLO 18: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone indicato nella denuncia ovvero si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.

2. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, verrà desunta dai registri anagrafici.

3. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà associato d'ufficio, ai fini del calcolo della tariffa, un numero di occupanti proporzionato alla superficie, in base alla seguente tabella:

=> 1 occupante se la superficie totale dei locali è uguale o inferiore a mq. 28

=> 2 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 29 e mq. 50

=> 3 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 51 e mq. 75

=> 4 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa oltre i mq. 76

Resta la facoltà del soggetto non residente di presentare un' autodichiarazione attestante il numero di componenti del proprio nucleo familiare che verrà poi verificato dall' Ente.

4. Il Comune applica, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

ARTICOLO 19: AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Sono, inoltre, previste le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni:

=> alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto di applica una **riduzione del 10 %** . La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento.

=> utenze non domestiche non stabilmente attive: la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del **30 %** ai locali, diverse dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.

La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al precedente comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La tariffa ordinaria (parte fissa e parte variabile) viene, altresì, ridotta nella misura del cinquanta per cento per le abitazioni di residenza di nucleo familiare anagrafico avente almeno un componente riconosciuto portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 05.02.1992, n. 104 e ss.mm.ii., o invalido al 100%, effettivamente convivente e con una situazione economica del nucleo familiare inferiore od uguale all'indicatore ISEE pari a €. 10.000,00.

5. Le agevolazioni, di cui ai commi precedenti, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

6. Le agevolazioni, di cui al presente articolo, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

7. Le agevolazioni, di cui al presente articolo, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

8. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ARTICOLO 19 BIS: AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

ARTICOLO 19 TER: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L' USCITA E IL RENTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 19 BIS del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC

[all' attenzione degli uffici tributi e tecnico] utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune che sarà disponibile sul sito internet del Comune nella sezione dedicata alla TARI, da presentare tramite PEC al Comune *[all' attenzione degli uffici tributi e tecnico]*, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte⁶. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 19 QUATER: AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata: *la percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.*

La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

ARTICOLO 20: DENUNCE D'INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa, presentano al Comune denuncia unica dei locali imponibili.

2. La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune, ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.

3. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ogni variazione relativa ai locali, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. La cessazione dell'uso dei locali di utenze domestiche e non domestiche deve essere denunciata su apposito modulo predisposto dal Comune a cui va allegata la disdetta relativa all'erogazione dell'energia elettrica, o altro documento atto a comprovare l'avvenuta alienazione o locazione.

6. In caso di immobili concessi in locazione, la dimostrazione dell'avvenuta cessazione può avvenire anche mediante presentazione della risoluzione del contratto.

ARTICOLO 21: DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E DELLE VARIAZIONI

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del bimestre successivo la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali, e perdura sino alla data in cui l'occupazione o conduzione cessa.

2. La cessazione, nel corso dell'anno, del possesso, occupazione o detenzione dei locali, dà diritto al ricalcolo della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo alla data di termine dichiarata dall'interessato, fatte salve le verifiche d'ufficio. Qualora non venga presentata alcuna denuncia farà fede la data di subentro nell'immobile oggetto di tassazione di un nuovo possessore, occupante o detentore e, in mancanza, la data di cessazione dell'utenza relativa all'energia elettrica.

3. Le variazioni riguardanti la superficie o la destinazione d'uso decorrono dal primo giorno del bimestre successivo a quello della denuncia di variazione.

4. Le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare, denunciate o rilevate d'ufficio al 31/12 di ciascun anno, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo ad eccezione del caso in cui ci sia una scissione di nucleo familiare che comporti una doppia iscrizione a ruolo.

Anche in caso di decesso dell'intestatario della tassa, la modifica dell'intestazione avrà decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo e avverrà d'ufficio qualora i diritti reali sull'immobile vengano trasferiti automaticamente per legge.

5. Le agevolazioni di cui all'art. 19 decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla denuncia di variazione.

6. Nel caso in cui venga accertata da parte del servizio Anagrafe del Comune di Cisano sul Neva o dall'Agenzia delle Entrate l'irreperibilità dell'intestatario della TARI, nonché in caso di accertata cessazione o estinzione di persone giuridiche, il servizio Tributi provvederà a cessare d'ufficio l'utenza relativa alla TARI e a scaricare gli importi risultanti inevasi, procedendo all'intestazione dell'utenza al proprietario dell'immobile o a chi eventualmente subentra nella conduzione dello stesso.

7. In caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno che determinano, ai sensi dei commi e degli articoli precedenti, una rettifica dell'importo dovuto per il medesimo anno, il Comune provvederà ad integrare o ridurre l'importo richiesto ovvero ad effettuare il rimborso delle somme versate in eccedenza.

ARTICOLO 22: CONGUAGLI

1. Qualora, a consuntivo, risultasse una copertura dei costi del servizio rifiuti, ottenuta attraverso la tariffa, inferiore o superiore al 100%, le differenze verranno conteggiate nel piano finanziario relativo all'anno successivo in modo da compensare eventuali scostamenti positivi o negativi.

2. In caso di modifica delle tariffe, il Comune potrà effettuare il conguaglio rispetto agli importi dovuti con le tariffe previgenti anche in occasione della prima rata dell'anno successivo.

ARTICOLO 23: TARIFFA GIORNALIERA

1. Per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 100%.

3. Per rapportare a giorno la tariffa, quest'ultima va divisa per un coefficiente giorno pari a 100 per la parte fissa e a 275 per quella variabile.

4. Il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle tariffe di cui all'art. 11 del presente Regolamento, determina per ciascuna categoria anche le tariffe per l'applicazione della tassa giornaliera con arrotondamento al centesimo di euro.

5. Sono escluse dall'applicazione del tributo le occupazioni occasionali esentate, in base alla legge o all'apposito regolamento comunale, dall'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

6. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità previste per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011.

7. Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo del tributo dovuto per l'occupazione temporanea sia inferiore ad € 5,00.

TITOLO III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 24: RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nella legge di cui all'art. 1.

ARTICOLO 25: DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, mentre le modifiche apportate entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.

Di esso, come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

